REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 228/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. 37495 del registro di segreteria, proposto da XX, nato a XX, il XX (C.F. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana De Donno, (C.F. DDNFRN78L67F839A -) e dall'Avv. Marta Mangeli (C.F. MNGMRT78E58E506T) congiuntamente e disgiuntamente tra loro, con seguente domicilio digitale avv.florianadedonno@legalmail.it e avv.mangelimarta@pec.giuffre.it

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

- II Ministero della Difesa (CF 80425650589), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (CF 93003250722, bari@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Bari alla via Melo n. 97 *ope legis* domicilia;

PER L'ANNULLAMENTO

della Determinazione, posizione n. XX, rif. Fg. N. M-D ALE002 REGXX del XX, della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con la quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per carenza del requisito giuridico soggettivo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTUALE DICHIARAZIONE

a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio della lamentata patologia quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, con ogni consequenziale effetto.

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 novembre 2024, il difensore del ricorrente e dell'INPS, assente l'Avvocatura distrettuale dello Stato

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere in servizio presso il XX con il ruolo di "Assistente Amministrativo A2F4 dal XX essendo transitato nelle corrispondenti aree funzionali civili del Ministero della Difesa.

Dopo essersi arruolato nella marina militare in data XX, ottenuto anche il brevetto di "Abilitazione Anfibi Staff e Supporto", evidenzia di aver preso parte a diverse missioni internazionali (in Somalia, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo ed Iraq in differenti fasce temporali meglio evidenziate nel ricorso), riferendo che, in quanto appartenente al personale operativo del Battaglione San Marco, era impiegato in operazioni di terra, svolgendo il ruolo di responsabile delle telecomunicazioni campestri, eseguendo le attività dei fucilieri oltre al servizio di scorta, nonché svolgendo attività sotto la guida

del Comando Inglese in Iraq.

Ha posto in evidenza le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovava ad operare, sottolineando che, al ritorno dalle missioni nei mezzi navali, le tutte mimetiche dei soldati non venivano pulite e sanificate comportando che la terra e le polveri provenienti dalle divise dei militari, venivano immesse in circolazione all'interno della nave.

Si è soffermato, quindi sulle ragioni per le quali tali polveri venivano inalate dai militari soprattutto quando agli stessi venivano affidati turni di pulizie straordinarie, incarico eseguito senza nessun mezzo di protezione.

Ha, inoltre, evidenziato le ulteriori pessime condizioni sanitarie sia del mezzo navale che dei luoghi in cui si svolgevano le operazioni di terra, in assenza di alcun dispositivo di protezione volto ad impedire l'inalazione delle polveri e del fumo tossico conseguente agli incendi dolosamente appiccati dalla popolazione locale, Venivano registrati frequenti episodi di perdita di sangue dal naso, arrossamento e lacrimazione degli occhi causati dalla continua irritazione del materiale ingerito e respirato.

Nella zona in cui aveva sede l'accampamento, veniva costantemente immesso del fumo altamente tossico, questo veniva dolosamente appiccato dalla popolazione del posto, che in base al vento del giorno, indirizzava i fumi verso la base.

Lamenta, inoltre, la mancanza di D.P.I, poiché l'equipaggiamento fornito, sebbene funzionale al corretto svolgimento delle operazioni, sarebbe stato inefficace, inadatto e inidoneo alla tutela della salute del militare, non essendo fornite né utilizzate maschere, guanti e pannelli antischizzo utili ad evitare l'inalazione di polveri tossiche o il contatto con il materiale contaminato.

In conclusione ha sottolineato che nessuna comunicazione o direttiva veniva fornita al fine di proteggersi dalle micro polveri e dall'uranio impoverito.

A seguito dell'avvenuta individuazione, in data XX di un *" Linfoma non Hodkin a fenotipo B tio centrofollicolare, grado 2, in Stadio IV-A per interessamento midollare e scheletrico"* il ricorrente si è sottoposto a diversi cicli di chemioterapia.

In data XX ha presentato istanza di riconoscimento di causa di servizio che tuttavia veniva negativamente riscontrata per carenza del requisito soggettivo.

L'amministrazione infatti, in ragione dell'avvenuto passaggio del ricorrente, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile prima della presentazione dell'istanza, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art.6 comma 1 del d.l. 201/2011 che limita la sussistenza dell'istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio per i solo personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il ricorrente ha, quindi, censurato il provvedimento in epigrafe evidenziando che il riconoscimento della causa di servizio richiesta è riconducibile e strettamente connesso al periodo in cui attività militare non rilevando la data della domanda

Ha richiamato anche quanto chiarito sul proprio sito dal Ministero della Difesa che ha espressamente previsto la possibilità, per i soggetti transitati nei ruoli civili di presentare istanza per il riconoscimento della causa di servizio, individuando anche il competente ufficio, qualora l'origine della patologia sia fatta risalire al periodo di servizio prestato nei ruoli militari.

Ha poi ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la patologia riscontrata e la speciale tipologia del servizio prestato, richiamando dati statistici, pronunce giurisprudenziali e le risultanze dei lavori della commissiona parlamentare di inchiesta..

Ha concluso chiedendo, quindi, previa istanza istruttoria, l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita l'amministrazione previdenziale che, in primo luogo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'infondatezza del ricorso e la prescrizione del diritto del ricorrente per le pretese differenze sui ratei pensionistici.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa.

La difesa erariale ha, in primo luogo evidenziato che il ricorrente, transitato nelle aree funzionali civili del Ministero della Difesa, essendo stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare per infermità diverse da quelle di cui al ricorso, è già titolare di una pensione di privilegio di 7^ categoria per l'infermità "XX", riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto n. XX del XX.

Ha ripercorso i fatti di causa evidenziando che, successivamente al provvedimento censurato, l'amministrazione ha riaperto in autotutela il procedimento. La commissione medica adita, quindi, ha ritenuto l'istanza inammissibile per altra ragione, essendo stata presentata oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio militare.

Al riguardo la CMO di XX ha espresso il proprio giudizio sulla latenza mediana della neoplasia da cui è affetto il ricorrente, stimandola in 10 anni.

Pertanto l'istanza è stata ritenuta improcedibile in quanto presentata oltre i termini stabiliti dall'articolo 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione di questa Corte sul presupposto che il riconoscimento della causa di servizio si configura come il presupposto fondamentale da cui derivano una serie di rapporti con l'amministrazione e di benefici esigibili sia in servizio, sia a seguito del congedo che attengono al rapporto di lavoro; nel caso di specie, trattandosi di dipendente militare, la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo.

Sotto altro profilo ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva del ministero della Difesa in quanto non competente alla determinazione e concessione della pensione privilegiata.

Ha, quindi sostenuto l'infondatezza del ricorso, in primo luogo per il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art.169 d.p.r. 1092/1973, confermato dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, negando, poi, che la genesi della riscontrata patologia sia riconducibile ad eventi collegati al servizio prestato in Marina Militare evidenziando, inoltre, che il soggetto non ha provato il rapporto di (con)causalità della lamentata patologia, secondo i canoni tipici di cui all'art.2697 c.c., rimandando a profili generici di mancata igiene ovvero ad argomentazioni routinarie in ordine alle caratteristiche dell'uranio impoverito.

Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, opponendosi anche alla richiesta di CTU.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2024 le parti presenti si sono riportate

agli scritti difensivi.

Il giudizio è stato parzialmente definito, come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va affrontata la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal ministero della Difesa che questo giudice ritiene infondata.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che oggetto del giudizio è il riconoscimento della causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. Giova rilevare che le eventuali conseguenze che il Ministero ritiene possano esserci sul rapporto di lavoro del ricorrente si atteggerebbero, in caso di accoglimento del gravame, quali automatiche conseguenze dell'eventuale accertata dipendenza da causa di servizio e non possono assurgere a *petitum* sostanziale della pretesa del ricorrente.

Va precisato, fra l'altro, che il giudice provvisto di giurisdizione non avrebbe comunque potuto essere quello amministrativo, come indicato dalla difesa in quanto attualmente il ricorrente è inquadrato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva reciprocamente formulate dall'INPS e dal Ministero della Difesa devono essere rigettate. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti indipendentemente dall'essere parti nel giudizio.

Con riferimento al profilo avente ad oggetto la presunta carenza del requisito soggettivo in capo al ricorrente questo Giudice ritiene che lo stesso deve trovare accoglimento; sul punto appare evidente, fra l'altro, che lo stesso Ministero abbia prestato una sorta di acquiescenza alle doglianze del ricorrente atteso che ha proceduto a rivedere in autotutela la propria iniziale decisione, procedendo, poi a ritenere improcedibile la domanda sotto altro profilo.

Infatti non vi è dubbio che il ricorrente abbia inteso chiedere l'accertamento *de quo*, ritenendo che la patologia insorta sia riconducibile al servizio prestato in Marina militare, risultando ininfluente il suo attuale status lavorativo.

Resta da valutare l'eccezione di prescrizione *(rectius* decadenza) formulata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, posta a fondamento del rigetto dell'istanza del ricorrente a seguito della seconda valutazione della competente commissione medica.

L'art. 169 del d.p.r. 1092/1973 infatti, nel fissare il termine decadenziale – quinquennale o decennale – per presentare la domanda di privilegio dalla data di cessazione del servizio è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la pronuncia n.323/2008, nella parte non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Nel caso di specie il ricorrente ha evidenziato che la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2023; alcuna contraria argomentazione

idonea a smentire questa circostanza è stata prodotta in giudizio dalle resistenti.

Si ritiene, quindi non sussistente l'eccezione di prescrizione (*rectius* decadenza), formulata dal Ministero della Difesa.

Ciò premesso, tenuto conto che, come è noto, il processo dinnanzi alla Corte dei conti non è un processo finalizzato all'annullamento di atti ma al riconoscimento di diritto sostanziali, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito non vagliata in questa sede, si ritiene di dover procedere con separata ordinanza per la prosecuzione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'eccezione di legittimazione passiva dell'INPS;
- Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;
- Rigetta l'eccezione di prescrizione;
- Accerta la sussistenza del requisito soggettivo in capo al ricorrente per la richiesta di pensione privilegiata.

Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024

. IL Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 28/11/2024

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 28/11/2024

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 28/11/2024

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente